SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza

REGIONE CALABRIA

U.O.C. UFFICIO LEGALE
DETERMINAZIONE

N° 640 DEL 26.05.2016

OGGETTO: Sent. n. 111/2015 – Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale per la Calabria - – T. F. e S. A. M./AOCs - Liquidazione spese soccombenza

Il Direttore del Dipartimento Servizi Amministrativo-Tecnici, dr. Giancarlo Carci, in forza di delega conferita dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera con Deliberazione n°5 del 20.01.2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE

Si attesta che la spesa di €. 10.850,02 scaturente dalla presente proposta, è stata registrata sul conto n° **205.2.101** del Bilancio 2016, che presenta idonea copertura.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della U.O.C.

www.AlboPretorionline.it

Il Direttore del Dipartimento Servizi Amministrativo-Tecnici

PREMESSO

che con Atto di Citazione depositato in data 10.10.2011, la Procura regionale ha convenuto il dr Togo Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Veneto e Clara Veneto e il dr Scalercio Achille Maria, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaello Misasi e Mauro Ruffolo, dinnanzi alla Corte dei Conti, chiedendone la condanna dei convenuti a risarcire l'Azienda Ospedaliera di Cosenza del danno erariale, quantificato in euro 1.886.520,55, oltre accessori e spese;

che la vertenza, precisa la Procura regionale, trae origine dalla sentenza n° 901/2009, con la quale il Tribunale Penale di Cosenza riconosceva la responsabilità dei sanitari nella morte del piccolo Andrea Bonanno, ricoverato presso l'U.O.C. di Ortopedia del P.O. dell'Annunziata;

che, in pendenza di procedimento civile instaurato dinnanzi al Tribunale Civile di Cosenza dai genitori esercenti la potestà sul minore *de cuius*, Andrea Bonanno, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, approvava lo schema di Transazione con cui veniva riconosciuta a favore dei coniugi-eredi Bonanno, la somma di euro 1.886.520,55, cifra versata dall' Azienda, fino all'intero soddisfo, con tre mandati di pagamento;

che il procedimento dinnanzi alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Calabria, si è concluso con sentenza n° 111/2015 con la quale il Collegio giudicante, definitivamente pronunciando, respinge la domanda della Procura attrice e condanna l'Azienda Ospedaliera di Cosenza alla refusione delle spese di lite per ciascun convenuto, nella misura di euro 7.201,00 oltre accessori;

che il Direttore del Dipartimento ha designato quale Responsabile del procedimento la dott.ssa L. Sirianni;

che l'avv. Mauro Ruffolo, per conto del dr. Scalercio Achille Maria ha notificato la sentenza della Corte dei Conti, con acclusa nota spese, per un importo complessivo di euro 10.850,02 come di seguito specificato: euro 7.201,00 per onorari liquidati dal Giudice, euro 1.080,15 per spese generali al 15%, euro 331,25 per CPA 4%, euro 1.894,73 per IVA 22%, euro 320,00 per imposta bollo su copie sentenza, euro 17,90 per diritti di segreteria per copie sentenze, euro 4,99 per spese di notifica;

che alla spesa di euro 10.850,02 si farà fronte con le somme del conto n. 205.2.101 "Accantonamenti per cause civili e oneri processuali", Bilancio 2016;

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla vigente normativa in materia;

che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n°11/2004;

accertata la regolarità tecnico-amministrativa;

vista la Deliberazione n°273 del 02.10.2015;

vista la nota del Direttore Generale n°171 del 21.04.2016

www.AlboPretorionline.it

DETERMINA

di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

di liquidare al dr. Scalercio Achille Maria, per le causali di cui in premessa, la complessiva somma di euro 10.850,02;

di precisare che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, per gli effetti di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

di precisare altresì che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n°11/2004

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Luigia Sirianni

Il Direttore del Dipartimento
Servizi Amministrativo-Tecnici
dott. Giancarlo Carci

www.AlboPretorionline.it

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data _____, e vi rimarrà per quindici giorni;

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;

- è costituita da n._____ fogli intercalari e n._____ fogli allegati

Cosenza, li

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

▫ Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.

▫ Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota protocollo n._____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11

- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____del_____

- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del_____

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali

Cosenza, li _____

(Dott. Giancarlo Carci)

www.AlboPretorionline.it